ASSEMBLEA COSTITUENTE N. 15-A

COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE

RELAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE

COMPOSTA DEI DEPUTATI

Cevolotto, *presidente e relatore;* **Colitto,** *segretario;* **Bettiol, Bulloni, Calamandrei, Condorelli, Molinelli, Perassi, Porzio, Rossi Paolo e Targetti**

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(DE GASPERI)

DI CONCERTO CON TUTTI I MINISTRI

nella seduta del 29 marzo 1947

DISPOSIZIONI SULLA STAMPA

Seduta del 6 dicembre 1947

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il disegno di legge che viene sottoposto al vostro esame è inteso a ridare finalmente la libertà alla stampa italiana, in obbedienza al principio che è stato solennemente affermato dall'Assemblea Costituente nell'articolo 16 del progetto di Costituzione:

«Tutti hanno diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero, con la parola, lo scritto, ed ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere sottoposta ad autorizzazioni o censure».

Dopo la parentesi fascista e dopo il crollo del regime, nel periodo armistiziale il decreto legislativo 14 gennaio 1944, n. 13, più volte prorogato e ancora vigente, stabilì il sistema della autorizzazione del Prefetto per la pubblicazione di giornali od altri scritti periodici in cui vengano riportate notizie od opinioni politiche.

È urgente che questo sistema sia abbandonato; perché se poteva apparire giustificato quando lo stato di guerra ancora incombeva sul nostro Paese, non è oggi più concepibile. Perciò il nuovo progetto di legge all'articolo 1 afferma che la stampa è libera, e non sottopone ad alcuna condizione e ad alcuna ingerenza dell'esecutivo, in qualsivoglia modo di autorizzazione o di concessione, la pubblicazione di stampe o stampati in forma di giornali o periodici o in altre forme diverse.

Il progetto di legge consta di non molti articoli. Si sono voluti fissare nella legge i

principî fondamentali della soggetta materia, per assicurare alla stampa una effettiva libertà, che non soffra pericoli di limitazioni in nessun caso. Si sono volute tracciare le linee direttive per regolare il regime della stampa, senza scendere a particolari che meglio potranno e dovranno trovare posto in un successivo testo regolamentare.

Così nel Titolo II, che contiene le disposizioni per la consegna obbligatoria degli stampati, mentre la Commissione ha cercato di migliorare e di semplificare il già breve schema proposto dal Ministero, non ha pensato di riprodurre, sia pure con le disposte modificazioni quanto al numero degli stampati, le minute norme della legge 2 febbraio 1939, n. 374 e del regolamento approvato con regio decreto 12 dicembre 1940, n. 2052, alcune delle quali potranno esser comprese nei regolamenti di esecuzione.

Il Titolo III, che tratta delle pubblicazioni periodiche, è stato accettato dalla Commissione senza alterazioni sostanziali.

Esso prevede una forma di registrazione, che non ha carattere limitativo e non presenta pericolo di ingerenza da parte del potere esecutivo, nel permettere o negare la pubblicazione di giornali o periodici. Si è detto – e l'espressione in sostanza è felice – che si tratta qui di una « anagrafe » della stampa periodica, che può essere opportuna e anzi necessaria sotto molti aspetti, senza che per questo venga a incidere sul libero esercizio della funzione giornalistica. Questo « stato civile » della stampa regola l'atto di nascita, il mutamento di stato, la cessazione del giornale, non altro. Del resto la più opportuna e piena garanzia è data dal fatto che la tenuta dei registri è affidata al magistrato.

Uno dei Commissari aveva proposto di sopprimere al principio dell'articolo 7, nel primo comma, le parole « nessun giornale » lasciando soltanto la menzione del « periodico ». La Commissione ha però ritenuto di mantenere il testo ministeriale, pur facendo cenno della questione in questa relazione.

Per quanto riguarda il « direttore responsabile » la Commissione, di fronte alla richiesta di abbassare il limite dell'età necessaria a 18 anni, ha ritenuto di dover richiedere che egli abbia la pienezza dei diritti civili e cioè che abbia compiuto gli anni 21. Non ci siamo nascosti che, specialmente nel campo della stampa politica, sono sorti numerosi i giornali e i periodici redatti da giovani che molte volte non raggiungono l'età maggiore; e queste iniziative, senza dubbio lodevoli, vanno incoraggiate.

Ma poiché, per necessità di cose, anche ammesso che il direttore potesse avere soltanto 18 anni, si proponeva di stabilire che in tal caso la qualità di responsabile passava a chi ne faceva le veci, e dal momento che nella redazione doveva percio esservi almeno un vice direttore maggiorenne, tanto valeva pretendere il requisito della maggiore età pel direttore. Nulla esclude che nella organizzazione interna del giornale possa esservi un « direttore politico » diverso dal « direttore responabile ».

Si è mantenuto l'articolo 9, pur ritenendo che con ciò non s'intendono pregiudicati i rapporti di carattere patrimoniale.

Con l'articolo 10 si è tentato di dare applicazione concreta alla disposizione dell'articolo 16 della Costituzione: « La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica ».

Nessuno di noi si dissimula che la tenuta dei registri e il deposito di essi nella cancelleria del tribunale, unitamente al bilancio, non darà certo il modo di verificare le fonti vere del finanziamento dei giornali. Troppo facile sarà sempre mascherare sotto l'aspetto di sottoscrizioni o di sovvenzioni dei sostenitori fondi che abbiano ben altra origine e provenienza; e d'altra parte la dichiarazione particolareggiata relativa ai « proventi diversi » di cui parla il testo del progetto non può dare, per ovvie ragioni, alcun serio affidamento.

Ma in questa materia non si può esigere l'impossibile, e bisogna adattarsi a una pubblicità che, rendendo palese se non altro il passivo del giornale, consenta per ciò stesso di farsi un'idea della quantità e quindi anche della provenienza, almeno generica, dei mezzi di sussistenza.

A molte discussioni ha dato luogo la proposta – che poi è stata accolta – di regolare con apposito articolo i così detti « giornali murali ». La stessa definizione di giornale murale, e la sua differenziazione dall'« avviso murale » è difficile. Il fatto che spesso il giornale murale non abbia una tiratura porterebbe a considerarlo estraneo a questa legge. Tuttavia, data la diffusione di questi particolari fogli, che non sempre si riducono a una combinazione di ritagli con aggiunte di disegni o di scritti a mano, ma che talvolta hanno una discreta diffusione una certa uniformità di stampa e una relativa periodicità, ha indotto la Commissione a tentarne una prima regolazione, molto semplice e spiccia. Si è richiesto, perché l'affisso sia considerato

« giornale murale », un titolo e una normale periodicità di pubblicazione.

Nel titolo IV, relativo alla responsabilità per reati commessi a mezzo della stampa, dal momento che l'articolo 16 riproduceva gli articoli 57 e 58 del Codice penale, la Commissione ha preferito richiamare semplicemente tali articoli.

Qualche Commissario ha rilevato che, poiché l'articolo 57 del Codice penale addebita la responsabilità penale del reato commesso a mezzo della stampa periodica al direttore o al redattore responsabile, si potrebbe, come in qualche legge precedente, consentire che al direttore venga sostituito un redattore principale responsabile anche in altri casi oltre quello previsto dall'articolo 5 che il direttore sia investito di mandato parlamentare.

La responsabilità penale del direttore, ai sensi dell'articolo 57 del Codice penale, ha il carattere della responsabilità *oggettiva* il cui principio è posto nell'articolo 42, capoverso 2°, del Codice stesso. Il direttore – per ragioni di politica penale e quindi senza che gli sia concessa alcuna prova liberatoria – risponde per il fatto che è direttore e che non ha impedito l'evento. Così un fatto che talvolta si presenterebbe sotto l'aspetto dell'omissione colposa, viene considerato come concorso in delitto doloso. In sede di revisione del Codice penale le ardue questioni a cui questa sistemazione dà luogo potranno essere ridiscusse. Non pare tuttavia il caso di consentire in via generale che la responsabilità possa passare a un redattore, perché gli inconvenienti lamentati si accentuerebbero, in quanto sarebbe responsabile una persona che normalmente non avrebbe disponibilità né autorità sulla composizione del giornale.

Nel successivo articolo 17 la Commissione ha ritenuto che la seconda parte nulla aggiunga al contenuto della prima e ne ha proposto l'eliminazione, per il riflesso che la persona che esercita l'azienda giornalistica è in definitiva l'editore.

Per quanto riguarda la responsabilità civile solidale con gli autori del reato del proprietario della pubblicazione e dell'editore, qualche Commissario proponeva che si aggiungesse una disposizione analoga a quella del capoverso ultimo dell'articolo 2048 del Codice civile, per la responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori, ecc.: « Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto ». Ma è parso che il caso non sia identico e che la responsabilità colposa, per la *mala electio*, deva sussistere in ogni caso, anche se l'editore – ad esempio – rinunciando alla facoltà di intervenire a vietare una qualsiasi pubblicazione si è posto da sè in condizione di non poter impedire il fatto. E quando anche egli avesse ingerenza nel giornale, non si potrebbe ammetterlo a provare – per fare un caso comune – di essere stato assente, o malato, allora che il fatto fu commesso (limitando così la norma a uno spostamento del principio tradizionale che la prova incombe al danneggiato), perchè anche in questi casi egli risponderà per non avere affidato la pubblicazione a persona idonea.

A più ampie discussioni e a proposte di modificazioni più radicali ha dato luogo il Titolo V, che contiene le norme penali. Nulla da dire circa l'articolo 19, che riproduce l'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944 n. 288, il quale consente in determinati casi la prova liberatoria, quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Si torna così all'articolo 394 del Codice penale del 1889 con l'aggiunta che la prova è ammessa anche quando sia dimostrato che la divulgazione o la notizia del fatto era di pubblico interesse.

Gli articoli 20 e successivi del testo ministeriale si riferiscono all'istituto delle Corti d'onore, che evidentemente trae la sua origine da un disegno di legge dell'onorevole Orlando presentato alla Camera italiana nel 1908 (1° dicembre 1908-1° aprile 1909; ripresentato il 10 febbraio 1915; relazione dell'onorevole Stoppato 8 febbraio 1911).

È noto che il Codice penale vigente ha introdotto per i reati contro l'onore l'istituto del giurì d'onore (che è regolato dall'articolo 596 del Codice penale) come temperamento della esclusione di ogni prova liberatoria e in conseguenza come forma tacita di remissione della querela. Le disposizioni processuali relative al funzionamento del giurì sono comprese negli articoli 9 a 12 delle norme di attuazione, R. D. L. 28 marzo 1931, n. 602.

Si è detto che la ragione per la quale le disposizioni per il funzionamento del giurì non sono state introdotte nel Codice di procedura consiste in ciò, che si è voluto accentuare il carattere non giurisdizionale ed anzi extra giudiziale dell'istituto.

Comunque queste norme di procedura sono molto imperfette e incomplete, tanto che dal punto di vista formale il funzionamento del giurì d'onore si è dimostrato difficile, per i diversi inconvenienti a cui ha dato luogo. Per questo, forse, sebbene il divieto della prova liberatoria lo rendesse in molti casi a

prima vista opportuno e quasi necessario, esso ha avuto in pratica poca fortuna e limitata applicazione.

Le Corti d'onore, che si vorrebbero istituire ora che la prova liberatoria è nuovamente ammessa, e che quindi non sostituiscono il giurì d'onore del Codice, si giustificano osservando che vi sono offese le quali non consistono nell'attribuzione di un fatto determinato e che perciò non possono essere respinte con la sfida della prova, ma dalle quali tuttavia l'offeso può sentire il bisogno di liberarsi sottoponendo la sua condotta, la sua moralità e la sua vita a una indagine quanto si voglia severa e precisa. Senonché è parso alla Commissione che, poiché le Corti d'onore non potrebbero funzionare secondo il progetto se non nel caso che la proposta dell'offeso fosse accettata dall'offensore, in tal caso apparirebbe preferibile lasciare all'accordo privato, nell'ambito del giurì d'onore extra giudiziale (non in quello del Codice penale, ma in quello, per così dire, del giurì cavalleresco), una adeguata forma di valutazione e di reintegrazione della personalità morale menomata. Tanto più che una regolamentazione procedurale delle Corti d'onore non sembrerebbe opportuna nella struttura della legge sulla stampa, mentre il solo riferimento alle imperfette norme che disciplinano il giurì d'onore del Codice non risulterebbe certo soddisfacente.

La Commissione, di fronte al problema di consentire la prova liberatoria, di conservare il giurì d'onore del Codice penale e di aggiungere il nuovo istituto delle Corti d'onore (il cui ibrido carattere giurisdizionale risulterebbe anche dalla norma che il verdetto fa stato nel giudizio civile per risarcimento dei danni), preferì proporre la soppressione degli articoli 20 a 24, augurando che in una prossima riforma del Codice penale e del Codice di procedura penale tutta questa materia trovi più opportuna e definitiva sistemazione. Alcuni Commissari però si sono dichiarati favorevoli al mantenimento degli articoli relativi alle Corti d'onore, ravvisando in essi una sicura conquista del costume destinata in avvenire a sviluppi interessanti e a sempre più estese applicazioni.

L'articolo 25 dispone che nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa la persona offesa può chiedere, oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 185 del Codice penale, una somma a titolo di riparazione.

Il Codice penale del 1889 all'articolo 38 sanciva che, oltre alle restituzioni e al risarcimento dei danni, il giudice per ogni delitto che offenda l'onore della persona o della famiglia, ancorché non abbia cagionato danno, poteva assegnare alla parte offesa una somma determinata a titolo di riparazione.

L'articolo 7 del Codice di procedura penale, del 1913 stabiliva a sua volta che i delitti contro la persona e quelli che offendono la libertà individuale, l'onore della persona o della famiglia, la inviolabilità del domicilio o dei segreti, anche se non avessero cagionato danno, potevano produrre azione civile per riparazione pecuniaria.

Per l'articolo 38 del Codice penale del 1889 la riparazione, non comminata nell'interesse dello Stato e non considerata nella legge come pena, si differenziava dal risarcimento del danno, anche solo morale, perché si poteva applicare senza la sussistenza del danno. Ne era controversa in dottrina la natura giuridica; ma coloro che la consideravano come una conseguenza civile della condanna penale, indirizzata a dare una soddisfazione all'offeso per l'ingiuria subita, ne sostenevano la superfluità, in quanto si riduceva a un vero e proprio risarcimento del danno, dal quale solo artificialmente e malamente si poteva distinguere.

Il Codice di procedura penale del 1913, all'articolo 7, parlando di risarcimento dei danno, si riferiva al danno patrimoniale, sia diretto che indiretto, ma non al puro danno morale (doloris causa). Ammettendo, poi, l'esercizio dell'azione civile per la riparazione pecuniaria nei casi considerati, concedeva il più delle volte il ristoro di un danno patrimoniale indiretto anche quando non fosse per sua natura visibile o tangibile.

Il Codice processuale del 1913 modificava però notevolmente l'istituto correlativo dell'articolo 38 del Codice penale del 1889, ammettendo l'azione e quindi il vero e proprio diritto soggettivo alla riparazione dell'offesa, mentre prima si trattava di un semplice interesse protetto mediante una mera facoltà del giudice di far luogo alla domanda dell'offeso. La relazione al re, riconoscendo che si affermava così legislativamente l'interpretazione estensiva dell'articolo 38 del Codice penale, metteva in rilievo che si era seguito l'indirizzo della legislazione germanica, che faceva larghissima applicazione dell'istituto della *Busse*, fra le dispute più vive della dottrina, che in prevalenza la dichiarava di natura mista: risarcimento dei danni e pena privata.

Il codice penale vigente, all'articolo 185, sancisce il risarcimento così dei danni pa-

trimoniali causati dal reato, come dei danni non patrimoniali, cioè di quelli che meno esattamente si sogliono chiamare danni morali.

La commissione così detta parlamentare del tempo, invitò il Ministro ad esaminare se non fosse il caso di mantenere, nelle ipotesi indicate nell'articolo 7 del Codice di procedura penale del 1913, la facoltà da parte del giudice di assegnare alla parte lesa una particolare indennità a titolo di riparazione pecuniaria dell'offesa.

Ma la relazione ministeriale rispose che il nuovo codice penale disponeva nella materia assai più largamente che il Codice processuale del 1913, posto che oltre il danno patrimoniale e non patrimoniale non può esistere altra specie di danno riparabile. « Se l'offesa non ha prodotto neppure un danno patrimoniale, ciò significa che si tratta soltanto di un risentimento cupido di vendetta o di lucro, e non di un detrimento che giustamente reclami una riparazione pecuniaria: per soddisfare cotesto risentimento, bisognerebbe ritornare alla pena privata, istituto abolito da secoli e che di proposito non si è voluto ripristinare ».

Come si vede l'indirizzo legislativo in materia non è stato sempre coerente né conseguente.

Il progetto sottoposto, con l'articolo 25 si propone di soddisfare la necessità, vivamente sentita, di colpire con efficaci sanzioni, anche di carattere civile, la stampa libellista contraria al costume della libertà civile; e perciò considera la riparazione come una aggiunta, non solo ai danni patrimoniali, ma anche a quelli non patrimoniali. La Commissione, di fronte alla notevole importanza della innovazione, per il carattere più accentuato di pena privata che potrebbe assumere la riparazione pecuniaria nel sistema del Codice penale che concede il risarcimento anche dei danni non patrimoniali, si è trovata esitante. Ma in definitiva, per il criterio che si devono rendere più sensibili le conseguenze per l'offensore della diffamazione libellistica, ha deciso di mantenere il testo ministeriale, sopprimendo soltanto l'ultimo inciso, che non trova adeguata giustificazione.

Non ci illudiamo che questa nuova sanzione sia sufficiente a rendere più valide, nella loro efficacia preventiva, le pene della diffamazione. In verità il Codice penale del 1930 ha inopportunamente attenuato la pena restrittiva della libertà personale, rendendola per di più alternativa con la multa. È da augurare che nella revisione prossima del Codice queste pene siano opportunamente inasprite.

La Commissione propone la soppressione dell'articolo 26 che appare indeterminato e superfluo. Poichè tuttavia il contenuto morale di esso ha trovato il pieno consenso della Commissione, se ne è tratta una norma più precisa, che si è aggiunta, come capoverso, all'articolo successivo. La necessità di opporsi al dilagare della stampa oscena – nelle forme che non presentino il pericolo di menomare i diritti dell'arte, o di consentire interventi che potrebbero facilmente trasmodare in altro campo – è vivamente sentita da tutti. Se ne tiene conto nell'articolo 28.

All'articolo 27 la Commissione ritiene che le disposizioni dell'articolo 528 del Codice penale, nei casi ivi indicati, si devono applicare non a tutti gli stampati in genere, ma soltanto ai periodici.

Veniamo così all'altro punto essenziale della legge; cioè all'articolo 28 relativo al sequestro. La libertà di stampa, sotto il profilo legislativo, si può infatti concretare in due disposizioni, entrambe dirette a negare la possibilità dell'intervento – sempre nefasto – del potere esecutivo: l'una che sia intesa ad eliminare la necessità di ogni forma di autorizzazione per la pubblicazione di giornali, di periodici e di stampati in genere; l'altra che abolisca il sequestro preventivo.

A questo stato di progredita civiltà – è ben doloroso dirlo oggi che se ne ridiscute – eravamo già arrivati in Italia nel 1906, con la legge Sacchi del 28 giugno 1906, n. 278, la quale abolì il sequestro preventivo e dispose che non si potesse procedere a sequestro delle edizioni, degli stampati e di tutte le manifestazioni del pensiero, se non per sentenza definitiva del magistrato, con la sola eccezione dei reati contro il buon costume o il pudore, nei quali il sequestro poteva dal magistrato essere disposto anche prima dell'inizio dell'azione penale, con l'obbligo però di procedere a giudizio in via direttissima.

Vige attualmente il regime liberale del regio decreto-legge 31 maggio 1946, n. 561.

L'articolo 28 del progetto ministeriale, dopo di avere autorizzato il sequestro preventivo da parte dell'autorità giudiziaria anche all'inizio dell'azione penale, nei casi di stampa clandestina, o alla macchia, in quelli di violazione delle norme relative alla registrazione dei giornali o dei periodici, o di violazione delle norme sul riposo festivo; o quando nei giornali o in altri stampati si concreti il reato di offesa all'onore o al prestigio del Capo dello Stato o del Capo di uno

Stato estero, di istigazione a delinquere nell'ipotesi dell'articolo 414, n. 1, comma primo, del Codice penale, ovvero di pubblicazioni oscene o contrarie alla pubblica decenza, o infine del reato previsto dall'articolo 553 del Codice penale; dispone che in tutti questi casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre le 24 ore, chiedere la convalida dei loro atti al magistrato.

Si noti che i casi di sequestro *in limine litis* da parte del magistrato sono qui alquanto più estesi che nella legge Sacchi del 1906. Ma sopratutto la facoltà concessa agli ufficiali di polizia giudiziaria di procedere, essi, al sequestro quando vi sia assoluta urgenza, non parve alla Commissione conciliabile con un regime di vera libertà della stampa, consentendo un tal principio indubbiamente la possibilità dei più diversi interventi del potere esecutivo nei sequestri, in quanto gli ufficiali di polizia giudiziaria sono dipendenti al tempo stesso dall'autorità politica.

La Commissione è stata divisa su questa questione così rilevante, perché una parte dei Commissari ha ritenuto che si dovesse accettare il testo governativo perché la proposta di soppressione del quarto comma dell'articolo 28 contrasterebbe con l'articolo 16 della Costituzione. La maggioranza della Commissione invece ha mantenuto ferma la soppressione, oltre a una modificazione di lieve portata del n. 4 del comma secondo. E crede con questo di non essere andata troppo oltre, perché alcuni commissari avrebbero voluto apportare al n. 4 altre modifiche per ridurlo nei limiti della legge Sacchi del 1906.

Non ritiene la Commissione che faccia ostacolo alla sua proposta la disposizione del 4° comma dell'articolo 16 del progetto della Costituzione, il quale consente che quando vi è assoluta urgenza e non è possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria il sequestro della stampa periodica possa essere eseguito da ufficiali di pubblica sicurezza che debbono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, inoltrare denunzia all'autorità giudiziaria.

Pensiamo che le norme della Costituzione rappresentino un limite massimo oltre il quale la legge non può andare senza cadere nel vizio di incostituzionalità.

Ma tutto ciò che non oltrepassi tale limite (e quindi tutte le disposizioni che siano più liberali, che tolgano divieti od ostacoli alla estrinsecazione della libertà, che eliminino la possibilità di interventi repressivi) non deve considerarsi contrario alla Costituzione.

In altre parole, noi consideriamo la norma costituzionale, come una norma che autorizza la legge sulla stampa a stabilire nei casi di urgenza il sequestro da parte degli ufficiali di pubblica sicurezza, ma non come una legge che impone la permissione di tale sequestro preventivo.

La Commissione si augura però che in sede di coordinamento il comma 4 dell'articolo 16 del progetto di Costituzione possa essere modificato, perché venga eliminata la contradizione tra esso comma (le cui disposizioni non sembrerebbero nemmeno appropriate in una Carta costituzionale) e lo spirito che informa i due primi comma dello stesso articolo 16.

Nell'articolo 31 del progetto la Commissione propone di sostituire alla pena della multa, l'ammenda, ritenendo il carattere contravvenzionale dell'infrazione.

Negli articoli 32 e 33 del progetto la Commissione propone di togliere la figura del reato colposo. Così pure propone di sopprimere l'articolo 36, relativo alla recidiva, per rimettersi alle disposizioni del Codice penale.

Quanto alla forma del giudizio, (art. 37) la Commissione, ben persuasa della necessità di attuare un procedimento il più possibile rapido, perché specialmente nei reati di diffamazione e di ingiuria la immediatezza del giudizio è condizione assoluta di efficacia della condanna anche come riparazione morale, ha studiato se conveniva proporre qualche cosa di diverso da ciò che dispone il progetto.

Si è pensato alla convenienza di tornare alla citazione diretta di parte, quale era regolata dagli articoli 371-372 del Codice di procedura penale del 1865 per i reati perseguibili a querela di parte, e dagli articoli 354 e seguenti del Codice di procedura penale del 1913 per i delitti di diffamazione o d'ingiuria. Le forme del giudizio direttissimo (art. 502 a 505 del Codice di procedura penale) non sembrano invero le più adatte per i reati di stampa; a parte il fatto che, in pratica, quel giudizio non ha dato i risultati che si speravano.

Ma, tutto ben considerato, non si è ritenuto opportuno di inserire nella legge sulla stampa una serie di norme procedurali particolari che ne avrebbero alterata la linea e la armonia e che evidentemente sarebbero apparse fuori posto. Non si poteva che scegliere tra le forme di processo vigenti; e tra queste la meno inopportuna parve quella, ove sia possibile applicarla, del giudizio di-

rettissimo. Solo in una riforma, che dovrà pur farsi, del Codice di procedura penale potrà essere studiato un procedimento particolarmente sollecito per i delitti di diffamazione o di ingiuria a mezzo della stampa.

* * *

Sottoponiamo all'Assemblea costituente la nuova legge sulla stampa, con la coscienza che essa serve quel principio di libertà che la Carta costituzionale afferma e che la nuova stampa democratica italiana invoca e reclama.

La nostra stampa, dal regime di piena libertà che le è dato trarrà l'impulso per innalzare sempre più il costume giornalistico, e trovare in esso, assai meglio e più efficacemente che nelle sanzioni penali, il giusto tono e i necessari limiti della lotta politica alta, leale ed onesta.

* * *

La Commissione ha adempiuto il suo compito e ha sottoposto all'Assemblea il progetto di legge. Alcuni Commissari hanno fatto notare la possibilità – e forse la probabilità – che nello scorcio dei suoi lavori, la Costituente non abbia il tempo di discutere e votare questa legge. La Presidenza del Consiglio ha infatti predisposto uno stralcio di alcuni articoli formanti un breve disegno di legge che potrebbe essere approvato rapidamente e che in sostanza si limita alla soluzione del problema forse più urgente, che è quello di abolire il regime provvisorio di autorizzazione del decreto legislativo 14 gennaio 1944, n. 13.

Il testo comprende 13 soli articoli (e precisamente gli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 3, 29, 31, 32, 30, 38, 40, 41 del testo ministeriale). La Commissione propone di inserirvi quanto meno l'articolo 28 relativo al sequestro.

La Costituente dovrà giudicare e decidere se è il caso di esaminare l'intera legge, o di limitarsi allo stralcio; al che la Commissione non è contraria in via assoluta, sebbene, ad avviso di molti, in pratica non abbrevierebbe di molto la discussione, poiché alcune delle questioni omesse risorgerebbero attraverso gli emendamenti aggiuntivi.

Resterebbero indecisi e incerti – se l'articolo 28 rimanesse escluso – il valore e la sopravvivenza del decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 561, che, in tema di sequestro, è tornato ai principî della legge Sacchi del 1906, e del quale si potrebbe sostenere la tacita abrogazione dopo entrato in vigore l'articolo 16 della Costituzione nella diversa interpretazione ed estensione che tale testo può consentire.

CEVOLOTTO, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

TITOLO I.
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

Libertà della stampa.

La stampa è libera.

I reati di stampa o commessi col mezzo della stampa sono puniti a norma della legge penale.

ART. 2.

Definizione di stampa o stampato.

Sono considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque impresse con mezzi meccanici o chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione.

ART. 3.

Indicazioni obbligatorie sugli stampati.

Ogni stampato deve indicare il luogo e l'anno della pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dello stampatore e, se esiste, dell'editore.

I giornali e gli altri periodici devono recare stampata la indicazione:

1°) del luogo e della data della pubblicazione;

2°) del nome e del domicilio dello stampatore;

3°) del nome del proprietario e del direttore responsabile.

TITOLO II.
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CONSEGNA OBBLIGATORIA DEGLI STAMPATI

ART. 4.

Numero e destinazione degli esemplari da consegnare.

Ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare, all'atto della diffusione o della consegna al committente, cinque esemplari di ogni stampato, dei quali uno alla Procura della Repubblica e quattro alla Prefettura, nelle cui circoscrizioni si trova l'officina grafica.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

TITOLO I.
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

Libertà di stampa.

Identico.

ART. 2.

Definizione di stampa o stampato.

Sono considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque impresse con mezzi meccanico-fisici o chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione

ART. 3.

Indicazioni obbligatorie sugli stampati.

Identico.

I giornali e gli altri periodici devono recare la indicazione:

del luogo e della data della pubblicazione;

del nome e del domicilio dello stampatore;

del nome del proprietario responsabile.

TITOLO II.
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CONSEGNA OBBLIGATORIA DEGLI STAMPATI

ART. 4.

Numero e destinazione degli esemplari da consegnare.

Ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare, all'atto della diffusione o della consegna al committente, cinque esemplari di ogni stampato alla Procura della Repubblica.

L'obbligo comprende anche ogni successiva edizione o ristampa con qualsiasi modificazione nel contenuto o nella forma. Per ogni ristampa identica alla pubblicazione precedente è sufficiente la consegna di un esemplare alla Prefettura.

La Procura della Repubblica, adempiute le funzioni di sua competenza, trasmette l'esemplare ricevuto al Ministero di grazia e giustizia, il quale trattiene gli stampati che possano servire alla propria biblioteca, e rimette gli altri ad istituti, prescelti d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione.

La Prefettura trasmette uno degli esemplari ricevuti alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze, uno alla Biblioteca nazionale centrale di Roma, uno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed il quarto, adempiuti gli obblighi di sua competenza, alla Biblioteca pubblica del capoluogo della provincia o di altra città della regione.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri trasmette al Consiglio nazionale delle ricerche le pubblicazioni aventi direttamente interesse scientifico e trattiene le altre per la propria biblioteca.

L'esemplare delle ristampe identiche alla pubblicazione precedente è destinato dalla Prefettura, dopo l'uso di ufficio, alla Biblioteca pubblica di una città della regione.

Identico.

La Procura della Repubblica, adempiute le funzioni di sua competenza, trasmette uno degli esemplari ricevuti al Ministero di grazia e giustizia, il quale trattiene gli stampati che possono servire alla propria biblioteca, e rimette le pubblicazioni di carattere scientifico al Consiglio nazionale delle ricerche e le altre ad istituti od uffici prescelti di intesa col Ministero della pubblica istruzione; uno alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze; uno alla Biblioteca nazionale centrale di Roma; uno alla Biblioteca pubblica del capoluogo della provincia o, se questa biblioteca non esiste, a quella di altra città della regione; e il quinto all'autorità governativa del capoluogo della provincia.

Soppresso.

Soppresso.

TITOLO III.

PUBBLICAZIONI PERIODICHE

ART. 5.

Direttore responsabile.

Ogni giornale o altro periodico deve avere un direttore responsabile.

Il direttore responsabile deve possedere la cittadinanza italiana e gli altri requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche.

Può essere direttore responsabile anche l'italiano che non appartiene alla Repubblica, a condizione che sia maggiore di età e che nei suoi confronti non ricorra alcuna delle condizioni da cui deriverebbe la esclusione dalle liste elettorali politiche.

Se il direttore è investito di mandato parlamentare, responsabile deve essere chi fa le veci del direttore o, quando anche questi sia investito di mandato parlamentare, uno dei principali redattori ordinari.

TITOLO III.

PUBBLICAZIONI PERIODICHE

ART. 5.

Direttore responsabile.

Identico.

Il direttore responsabile deve essere cittadino italiano e possedere gli altri requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche.

Può essere direttore responsabile anche l'italiano non appartenente allo Stato italiano, e lo straniero residente in Italia se nei loro confronti ricorrono gli altri requisiti per la iscrizione nelle liste elettorali politiche.

Quando il direttore sia investito di mandato parlamentare, la qualità di responsabile è assunta da chi ne fa le veci.

Le disposizioni di questa legge concernenti il direttore responsabile si applicano alla persona che assume la responsabilità ai sensi del comma precedente.

Identico.

ART. 6.

Proprietario.

Per poter pubblicare un giornale o altro periodico è necessario che il proprietario, se cittadino italiano residente in Italia, abbia i requisiti per la iscrizione nelle liste elettorali politiche.

Se il proprietario è cittadino italiano residente all'estero o cittadino straniero è necessario che nei suoi confronti non ricorra alcuna delle condizioni da cui deriverebbe la esclusione dalle liste elettorali politiche.

Se si tratta di minore o di persona giuridica, i requisiti indicati nei comma precedenti debbono essere posseduti dal legale rappresentante.

I requisiti medesimi debbono essere posseduti anche dalla persona che esercita l'impresa giornalistica, se essa è diversa dal proprietario.

ART. 6.

Proprietario.

Per poter pubblicare un giornale o altro periodico il proprietario, se cittadino italiano residente in Italia, deve avere i requisiti per la iscrizione nelle liste elettorali politiche.

Se il proprietario è cittadino italiano residente all'estero o cittadino straniero, nei suoi confronti non deve ricorrere alcuna delle condizioni da cui deriverebbe la esclusione dalle liste elettorali politiche.

Identico.

Identico.

ART. 7.

Registrazione.

Nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi.

Per la registrazione occorre che siano depositati nella cancelleria:

1°) una dichiarazione, con le firme autenticate del proprietario e del direttore responsabile, dalla quale risultino il nome e il domicilio di essi e della persona che esercita l'impresa giornalistica, se questa è diversa dal proprietario, nonché il titolo e la natura della pubblicazione;

2°) i documenti comprovanti il possesso dei requisiti indicati negli articoli 5 e 6;

3°) copia dell'atto di costituzione o dello statuto, se proprietario è una persona giuridica.

Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, ordina l'iscrizione del giornale o periodico in apposito registro tenuto dalla cancelleria.

Il registro è pubblico.

ART. 7.

Registrazione.

Identico.

Identico.

1°) *identico;*

2°) *identico;*

3°) *identico;*

Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, ordina, entro 15 giorni, l'iscrizione del giornale o periodico in apposito registro tenuto dalla cancelleria.

Identico.

ART. 8.

Dichiarazione dei mutamenti.

Ogni mutamento che intervenga in uno degli elementi enunciati nella dichiarazione

ART. 8.

Dichiarazione dei mutamenti.

Identico.

prescritta dall'articolo 7, deve formare oggetto di nuova dichiarazione da depositarsi, nelle forme ivi previste, entro quindici giorni dall'avvenuto mutamento, insieme con gli eventuali documenti.

L'annotazione del mutamento è eseguita nei modi indicati nel terzo comma dell'articolo 7.

L'obbligo previsto nel presente articolo incombe sul proprietario o sulla persona che esercita l'impresa giornalistica, se diversa da proprietario.

ART. 9.

Decadenza della registrazione.

L'efficacia della registrazione cessa qualora, entro sei mesi dalla data di essa, il periodico non sia stato pubblicato, ovvero si sia verificata nella pubblicazione una interruzione di oltre un anno.

ART. 10.

Pubblicità dei mezzi di finanziamento.

Il proprietario di un giornale o di altro periodico deve annotare in appositi registri, bollati e vidimati a norma degli articoli 2215 e 2216 del Codice civile:

1°) le copie stampate per ogni numero del giornale o periodico;

2°) l'importo delle inserzioni a pagamento, giornalmente incassato e, salvo che si tratti di avvisi economici, l'indicazione del committente.

I registri indicati nel comma precedente sono depositati nella cancelleria del tribunale competente, unitamente al bilancio e ad una dichiarazione particolareggiata, sottoscritta dal proprietario, relativa ai proventi e ai mezzi di finanziamento diversi da quelli risultanti dai registri.

Qualora non sia prescritto dalla legge il deposito del bilancio, i registri e la dichiarazione, concernenti la gestione dell'anno precedente, devono essere depositati entro il mese di aprile di ciascun anno.

I registri e la dichiarazione devono restare depositati per un periodo non inferiore a quindici giorni dalla data dell'annuncio del deposito, ed entro tale periodo chiunque può prenderne visione.

Gli obblighi stabiliti dai comma precedenti fanno carico alla persona che esercita l'impresa giornalistica, se essa è diversa dal proprietario.

Se la pubblicità del giornale o periodico è data in appalto, l'obbligo della tenuta del

ART. 9.

Decadenza della registrazione.

Identico.

ART. 10.

Pubblicità dei mezzi di finanziamento.

Identico.

1°) le copie stampate e quelle effettivamente vendute per ogni numero del giornale o periodico;

2°) *identico.*

Identico.

Quando non vi sia obbligo per legge, il deposito del bilancio, i registri e la dichiarazione, concernenti la gestione dell'anno precedente, devono essere depositati entro il mese di aprile di ciascun anno.

Identico.

Identico.

Identico.

registro indicato nel n. 2 del primo comma e del relativo deposito fa carico all'appaltatore. Il deposito è effettuato nel termine prescritto dal terzo comma.

ART. 11.

Annunzio del deposito.

Del deposito prescritto dall'articolo precedente è dato annunzio nel primo numero successivo del giornale o periodico e nel *Foglio degli annunzi legali* della provincia.

ART. 12.

Eccezione all'applicazione degli articoli 10 e 11.

Le disposizioni degli articoli 10 e 11 non si applicano alle pubblicazioni di esclusivo carattere amministrativo, religioso, tecnico, scientifico e letterario, anche se edite da privati.

ART. 13.

Pubblicità dei contratti.

Gli uffici del registro, i notai, i cancellieri e gli altri pubblici ufficiali presso i quali si trovino depositati, in originale o in copia, gli atti relativi alla costituzione di società o imprese aventi per scopo la pubblicazione di giornali o d'altri periodici sono tenuti a farne prendere visione a chiunque ne faccia richiesta e a rilasciarne copia autentica in carta libera a spese del richiedente.

ART. 14.

Risposte e rettifiche.

Il direttore responsabile è tenuto a far inserire nel periodico, integralmente e gratuitamente, le risposte, rettifiche o dichiarazioni delle persone che siano state nominate o indicate nel periodico, purché le risposte, rettifiche o dichiarazioni non abbiano contenuto che possa dar luogo a incriminazione penale e non superino il doppio dello scritto al quale si riferiscono.

La pubblicazione prevista nel comma precedente deve farsi nella medesima parte del periodico e con i medesimi caratteri dello scritto che l'ha determinata.

ART. 15.

Pubblicazioni a richiesta dell'autorità.

Il direttore responsabile è obbligato a fare inserire integralmente, a pagamento, nel periodico da lui diretto gli scritti che, nel pubblico interesse, gli siano dall'autorità inviati per la pubblicazione.

ART. 11.

Annunzio del deposito.

Del deposito prescritto dall'articolo precedente è dato annunzio nel primo numero successivo del giornale o periodico.

ART. 12.

Eccezione all'applicazione degli articoli 10 e 11.

Identico.

ART. 13.

Pubblicità dei contratti.

Identico.

ART. 14.

Risposte e rettifiche.

Identico.

ART. 15.

Pubblicazioni a richiesta dell'autorità.

Il direttore responsabile è obbligato a far inserire integralmente, a pagamento nel periodico da lui diretto gli scritti che, nel pubblico interesse, gli siano inviati dall'autorità per la pubblicazione.

Nel pronunciare condanna per reato commesso mediante pubblicazione in un periodico, il giudice ordina in ogni caso la pubblicazione della sentenza, integralmente o per estratto, nel periodico stesso. Il direttore responsabile è tenuto ad eseguire gratuitamente la pubblicazione a norma dell'articolo 615, primo comma, del Codice di procedura penale.

Identico.

ART. 15-*bis*.
Giornali murali.

Il giornale murale, che abbia un titolo e una normale periodicità di pubblicazione, anche se in parte manoscritto, è regolato dalle disposizioni della presente legge. Tuttavia non si applicano ad esso le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11.

Nel caso di giornale murale a copia unica, agli effetti dell'articolo 4, è sufficiente che venga dato avviso della affissione al procuratore della Repubblica.

I giornali murali sono esenti da ogni gravame fiscale.

TITOLO IV.

RESPONSABILITÀ PER REATI COMMESSI A MEZZO DELLA STAMPA

ART. 16.
Responsabilità penale.

Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione, dei reati commessi col mezzo della stampa periodica risponde, per ciò solo, il direttore responsabile.

Dei reati commessi col mezzo della stampa non periodica risponde, qualora l'autore della pubblicazione sia ignoto o non imputabile, l'editore, ovvero, se anche questi è ignoto o non è imputabile, lo stampatore.

Le disposizioni precedenti si applicano anche se non sono state osservate le norme di questa legge relative alla pubblicazione della stampa periodica e non periodica. Se sono ignote o non imputabili le persone indicate nei comma precedenti, dei reati commessi col mezzo della stampa rispondono tutti coloro che in qualsiasi modo divulgano gli stampati.

ART. 17.
Responsabilità civile.

Per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili, in solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l'editore. La solidarietà

TITOLO IV.

RESPONSABILITÀ PER REATI COMMESSI A MEZZO DELLA STAMPA

ART. 16.
Responsabilità penale.

La responsabilità penale per reati commessi col mezzo della stampa è regolata dagli articoli 57 e 58 del Codice penale.

Identico.

Le disposizioni precedenti si applicano anche se non sono state osservate le norme di questa legge relative alla pubblicazione della stampa periodica. Se le persone indicate nei commi precedenti sono ignote o non imputabili, dei reati commessi col mezzo della stampa rispondono tutti coloro che in qualsiasi modo divulgano gli stampati.

ART. 17.
Responsabilità civile.

Per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili, in solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l'editore.

si estende, nel caso di pubblicazione periodica, alla persona che esercita l'impresa giornalistica, se essa è diversa dal proprietario.

TITOLO V.

NORME PENALI

ART. 18.
Ritrattazione.

Per la diffamazione commessa col mezzo della stampa, la pena è diminuità fino alla metà, se, prima dell'apertura del dibattimento in primo grado, il colpevole ha con lo stesso mezzo ritrattato l'offesa o smentito il fatto attribuito al diffamato.

ART. 19.
Prova liberatoria.

L'imputato del delitto di diffamazione commessa col mezzo della stampa, quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, è ammesso a provare la verità del fatto:

1°) se la persona offesa è un pubblico ufficiale ed il fatto ad essa attribuito si riferisce all'esercizio delle sue funzioni;

2°) se per il fatto attribuito alla persona offesa è tuttora aperto o si inizia contro di essa un procedimento penale;

3°) se è provato che la divulgazione o la notizia del fatto era di pubblico interesse;

4°) se la persona offesa domanda formalmente che il giudizio si estenda ad accertare la verità del fatto ad essa attribuito.

Se la verità del fatto è provata, o, nell'ipotesi prevista nel n. 2 del comma precedente, se la persona, a cui il fatto è attribuito, viene per esso condannata dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'imputato non è punibile.

ART. 20.
Corti d'onore.

Nel termine stabilito per proporre querela, la persona offesa col mezzo della stampa può invitare l'offensore a dichiarare, entro quindici giorni dal ricevimento dell'invito, se accetta di sottoporre il fatto al giudizio di una Corte d'onore.

L'invito e la dichiarazione devono essere notificati a mezzo di ufficiale giudiziario.

L'esercizio del diritto di querela è sospeso durante il termine per la dichiarazione prevista dal primo comma, e rimane definitivamente precluso qualora l'interpellato accetti di sottoporre il fatto al giudizio della Cor-

TITOLO V.

NORME PENALI

ART. 18.
Ritrattazione.

Per la diffamazione commessa col mezzo della stampa, la pena è diminuita dalla metà ai due terzi se, prima dell'apertura del dibattimento in primo grado, il colpevole ha con lo stesso mezzo ritrattato l'offesa o smentito il fatto attribuito al diffamato.

ART. 19.
Prova liberatoria.

Identico.

1°) *Identico.*

2°) *Identico.*

3°) *Identico.*

4°) *Identico.*

Se la verità del fatto è provata, o se, nell'ipotesi prevista nel n. 2 del comma precedente, la persona a cui il fatto è attribuito viene per esso condannata dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'imputato non è punibile.

Soppresso.

te d'onore. Se, invece, l'offensore non accetta o non risponde nel termine stabilito, la persona offesa può proporre querela entro trenta giorni decorrenti dalla comunicazione della non accettazione o, in caso di mancata risposta nel termine, dalla scadenza di questo.

Fino a quando non sia pronunziata sentenza irrevocabile, la persona offesa e l'offensore possono sempre deferire, d'accordo, ad una Corte d'onore il giudizio sul fatto che forma oggetto della querela. In tal caso la querela si ha per rinunciata o rimessa.

ART. 21.

Composizione delle Corti d'onore.

La Corte d'onore si compone del presidente del tribunale, che sarebbe stato competente per il giudizio, o di un magistrato da lui designato, che la presiede, e di due membri scelti rispettivamente da ciascuna delle parti tra persone che diano pieno affidamento di rettitudine. La scelta deve essere approvata dal presidente del tribunale.

Soppresso.

ART. 22.

Verdetto.

Il verdetto della Corte d'onore è motivato, ed è sottoscritto dai componenti della Corte.

Se la doglianza che ha dato luogo al giudizio risulta fondata, ovvero non è provata la verità del fatto attribuito alla persona offesa, la Corte dichiara censurabile la condotta dell'offensore.

Se invece la doglianza che ha dato luogo al giudizio risulta infondata, ovvero è provato il fatto attribuito alla persona offesa, la Corte dichiara censurabile la condotta della persona offesa che abbia agito con malafede o colpa grave.

La Corte pronunzia anche sulle spese del giudizio e della pubblicazione del verdetto.

Il verdetto fa stato nel giudizio civile per risarcimento di danni, per quanto attiene all'accertamento dei fatti sui quali si fonda la domanda di risarcimento.

Soppresso.

ART. 23.

Pubblicazione e comunicazione del verdetto.

La Corte d'onore stabilisce se ed in quali giornali il verdetto debba essere pubblicato e se la pubblicazione debba avvenire per intero o per estratto. La pubblicazione deve sempre avvenire nel giornale o periodico in cui fu stampato lo scritto che diede luogo al giudizio.

Soppresso.

Il verdetto è comunicato dalla Corte all'organo cui spetta il potere disciplinare sui giornalisti, quando abbia dichiarato censurabile la condotta di un giornalista.

ART. 24.

Disposizioni applicabili al giudizio delle Corti d'onore.

Per le offese commesse col mezzo della stampa non si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 596 del Codice penale.

Per quanto non disposto dagli articoli precedenti si applicano nei giudizi delle Corti d'onore le disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale relative al giurì d'onore, approvate con regio decreto 28 maggio 1931, n. 682, comprese quelle degli articoli 11, ultimo comma, e 12, secondo comma.

Soppresso.

ART. 25.

Riparazione pecuniaria.

Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la persona offesa può chiedere, oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 185 del Codice penale, una somma a titolo di riparazione. La somma è determinata in relazione alla gravità dell'offesa ed alla diffusione dello stampato e in ogni caso in misura non inferiore al doppio della somma liquidata a titolo di risarcimento dei danni.

ART. 20.

Riparazione pecuniaria.

Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la persona offesa può chiedere, oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 185 del Codice penale, una somma a titolo di riparazione. La somma è determinata in relazione alla gravità dell'offesa ed alla diffusione dello stampato.

ART. 26.

Pubblicazioni destinate all'infanzia o all'adolescenza.

Ai fini dell'applicazione degli articoli 528 e 529 del Codice penale, per le pubblicazioni destinate all'infanzia o all'adolescenza si ha riguardo in modo particolare alla sensibilità propria dei fanciulli e degli adolescenti.

Soppresso.

ART. 27.

Pubblicazioni a contenuto impressionante o raccapricciante.

Le disposizioni dell'articolo 528 del Codice penale si applicano anche nel caso di stampati che descrivano o illustrino, con particolari impressionanti o raccapriccianti, avvenimenti realmente verificatisi od anche soltanto immaginari, in modo da turbare il comune sentimento della morale o l'ordine familiare o da provocare il diffondersi di manifestazioni suicide o delittuose.

ART. 21.

Pubblicazioni a contenuto impressionante o raccapriciante.

Le disposizioni dell'articolo 528 del Codice penale si applicano anche nel caso di stampati periodici prevalentemente rivolti a descrivere od illustrare con particolari impressionanti o raccapriccianti avvenimenti realmente verificatisi od anche soltanto immaginari, in modo da turbare il comune sentimento della morale o l'ordine familiare o da provocare il diffondersi di manifestazioni suicide o delittuose.

ART. 28.

Sequestro.

Non si può procedere al sequestro delle edizioni dei giornali o di altre pubblicazioni o stampati se non in virtù di una sentenza irrevocabile dell'autorità giudiziaria.

L'autorità giudiziaria può tuttavia, anche all'inizio dell'azione penale, disporre, con decreto motivato, il sequestro:

1°) delle pubblicazioni non periodiche, quando da esse non risulta il nome dell'editore né quello dello stampatore, ovvero quando questi siano indicati in modo non conforme al vero;

2°) dei giornali e di ogni altro periodico, pubblicati senza che sia stata eseguita la registrazione prevista dall'articolo 7;

3°) dei giornali e di ogni altro periodico pubblicati in violazione delle norme sul riposo festivo;

4°) dei giornali e degli altri stampati, quando in essi si concreti il reato di offesa all'onore o al prestigio del Capo dello Stato o del Capo di uno Stato estero, di istigazione a delinquere nell'ipotesi dell'articolo 414, comma primo, n. 1, del Codice penale, di apologia di reato ai sensi dell'ultimo comma dello stesso articolo, ovvero di pubblicazioni oscene o contrarie alla pubblica decenza o, infine, il reato previsto dall'articolo 553 del Codice penale.

In ogni altro caso l'autorità giudiziaria può disporre il sequestro di non oltre tre esemplari dei giornali o altri stampati che concretino una violazione della legge penale.

Nei casi previsti dal secondo comma, quando vi è assoluta urgenza, e non è possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro dei giornali o di altre pubblicazioni periodiche può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che debbono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, chiedere la convalida dei loro atti all'autorità giudiziaria.

Nulla è innovato alle norme sulle difese e sulle sanzioni giudiziarie stabilite a tutela del diritto d'autore.

ART. 29.

Stampa clandestina.

Chiunque intraprende la pubblicazione di un giornale o altro periodico senza che sia

Le pene degli articoli 528 e 529 del Codice penale sono aggravate nel caso di pubblicazioni che non abbiano riguardo alla sensibilità propria dei fanciulli e degli adolescenti.

ART. 22.

Sequestro.

Identico.

Identico.

1°) *identico;*

2°) *identico;*

3°) *identico;*

4°) dei giornali e degli altri stampati, quando in essi si concreti il reato di offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica o del Capo di uno Stato estero, di istigazione a delinquere nell'ipotesi dell'articolo 414, comma primo, n. 1, del Codice penale, ovvero di pubblicazioni oscene o contrarie alla pubblica decenza o, infine, il reato previsto dall'articolo 553 del Codice penale.

Identico.

Soppresso.

Identico.

ART. 23.

Stampa clandestina.

Identico.

stata eseguita la registrazione prescritta dall'articolo 7 è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire centomila.

La stessa pena si applica a chiunque pubblica uno stampato non periodico dal quale non risulti il nome dell'editore né quello dello stampatore o nel quale questi siano indicati in modo non conforme al vero.

ART. 30.

Omissione delle indicazioni obbligatorie sugli stampati.

Salvo quanto disposto dall'articolo precedente, qualunque altra omissione o inesattezza nelle indicazioni prescritte dall'articolo 3 è punita con l'ammenda sino a lire ventimila.

ART. 31.

Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 8.

Chi non effettua la dichiarazione di mutamento nel termine indicato nell'articolo 8, o continua la pubblicazione di un giornale o altro periodico dopo che sia stata rifiutata l'annotazione del mutamento, è punito con la multa fino a lire centomila.

ART. 32.

False dichiarazioni nella registrazione di periodici.

Chi nelle dichiarazioni prescritte dagli articoli 7 e 8 espone dati non conformi al vero è punito a norma del primo comma dell'articolo 483 del Codice penale.

Se il fatto è commesso per colpa, si applica l'ammenda sino a lire cinquantamila.

ART. 33.

Omessa pubblicità dei mezzi di finanziamento.

Chi omette di adempiere le prescrizioni stabilite negli articoli 10 e 11 è punito con l'ammenda fino a lire cinquantamila.

Se nell'adempimento delle prescrizioni predette sono enunciati dati o fatti non conformi al vero, si applica la pena stabilita dal primo comma dell'articolo 483 del Codice penale. Se il fatto è commesso per colpa, si applica l'ammenda fino a lire cinquantamila.

ART. 34.

Mancata pubblicazione di rettifiche e omissione di pubblicazioni a richiesta dell'autorità.

Chi non effettua sul giornale o altro periodico, non più tardi della seconda pubbli-

ART. 24.

Omissione delle indicazioni obbligatorie sugli stampati.

Identico.

ART. 25.

Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 8.

Chi non effettua la dichiarazione di mutamento nel termine indicato nell'articolo 8, o continua la pubblicazione di un giornale o altro periodico dopo che sia stata rifiutata l'annotazione del mutamento, è punito con l'ammenda fino a lire cinquantamila.

ART. 26.

False dichiarazioni nella registrazione di periodici.

Identico.

Soppresso.

ART. 27.

Omessa pubblicità dei mezzi di finanziamento.

Identico.

Se nell'adempimento delle prescrizioni predette sono enunciati dati o fatti non conformi al vero, si applica la pena stabilita dal primo comma dell'articolo 483 del Codice penale.

ART. 28.

Mancata pubblicazione di rettifiche e omissione di pubblicazioni a richiesta dell'autorità.

Identico.

cazione successiva al giorno in cui pervenga la richiesta, le pubblicazioni indicate negli articoli 14, 15 e 23, è punito con l'ammenda fino a lire cinquantamila.

La sentenza che pronuncia la condanna ordina, ove ne sia il caso, che la pubblicazione omessa venga effettuata.

ART. 35.

Omissione di consegna obbligatoria di stampati.

La violazione degli obblighi previsti dall'articolo 4 e dalle altre norme concernenti la consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e delle pubblicazioni è punita con l'ammenda fino a lire diecimila e in ogni caso non inferiore al doppio del prezzo degli esemplari non consegnati.

ART. 36.

Recidiva.

Nei reati di stampa la pena pecuniaria da infliggere è moltiplicata per tante volte quante sono le condanne riportate dal colpevole per la medesima violazione.

La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso di condanna per diffamazione commessa col mezzo della stampa o per pubblicazioni oscene o per il reato previsto nell'articolo 27.

ART. 37.

Competenza e forme del giudizio.

La cognizione dei delitti commessi col mezzo della stampa e del delitto previsto dall'articolo 29 appartiene al tribunale, salvo che non sia competente la Corte di assise.

Non è consentita la rimessione del procedimento al pretore.

Al giudizio si procede col rito direttissimo.

TITOLO VI.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 38.

Periodici già autorizzati.

Per i giornali e gli altri periodici autorizzati ai sensi delle leggi precedenti la registrazione prescritta dall'articolo 7 deve essere effettuata nel termine di quattro mesi dall'entrata in vigore di questa legge.

ART. 29.

Omissione di consegna obbligatoria di stampati.

Identico.

Soppresso.

ART. 30.

Competenza e forme del giudizio.

Identico.

Identico.

Al giudizio si procede col rito direttissimo, tranne che per il delitto di cui all'articolo 23.

TITOLO VI.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 31.

Periodici già autorizzati.

Identico.

ART. 39.

Rinvio a norme applicabili.

Per la parte non regolata dall'articolo 4 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia di consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e delle pubblicazioni.

ART. 40.

Abrogazioni.

Sono abrogati:

1°) il regio editto sulla stampa 26 marzo 1848, n. 695;

2°) il regio decreto-legge 15 luglio 1923, n. 3288, convertito nella legge 31 dicembre 1925, n. 2309, sulla gerenza e vigilanza dei giornali e delle pubblicazioni periodiche;

3°) il regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1081, convertito nella legge 31 dicembre 1925, n. 2308, con norme di attuazione del regio decreto-legge precedente;

4°) la legge 31 dicembre 1925, n. 2307, sulla stampa periodica;

5°) il regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2040, convertito nella legge 19 marzo 1936, n. 542, sulle attribuzioni del Ministero per la stampa e propaganda in materia di sequestro di stampati;

6°) il regio decreto-legge 31 maggio 1946, n. 54, contenente norme sul sequestro dei giornali e delle altre pubblicazioni;

7°) ed ogni altra disposizione contraria od incompatibile con quelle della presente legge.

ART. 41.

Norme regolamentari.

Il Governo emanerà le norme che possano occorrere per l'attuazione di questa legge.

ART. 32.

Rinvio a norme applicabili.

Identico.

ART. 33.

Abrogazioni.

Identico.

ART. 34.

Norme di attuazione.

Il Governo emanerà le norme per l'attuazione di questa legge.